



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 46 DEL 18-12-2023

Oggetto: STRADA COMUNALE DENOMINATA "PER LA LAGHETTA CIMA ALTA".REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.45 DEL 11/12/2023. CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "PER LA LAGHETTA -CIMA ALTA" FINO AL TERMINE DELL' INNEVAMENTO.

CONSIDERATO che il Comune di Pietracamela risulta essere proprietario della strada sita in località Prati di Tivo, nello specifico denominata comunemente "Per la Laghetta di Cima Alta";

VISTO che L'articolo 14 del codice della strada, presente al Titolo II Capo I, tratta della costruzione e tutela delle strade, ed al 1° comma testualmente recita: "Gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione, pulizia delle strade, delle pertinenze, dei servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della relativa segnaletica".

PRESO ATTO che date le condizioni climatiche della Località Prati di Tivo, posta a 1500 m.l., in particolare nel periodo invernale, rendono la strada in oggetto, perennemente innevata e ghiacciata anche perché in ombra data la presenza di fitta vegetazione e pertanto non percorribile;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.45 del 11/12/2023 : **CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA LA LAGHETTA DI CIMA ALTA PRATI DI TIVO COMUNE DI PIETRACAMELA (TE) DALLE ORE 00:01 DEL 12/12/2023 FINO AL TERMINE DELL'INNEVAMENTO ;**

CONSIDERATO dunque necessario revocare parzialmente l'ordinanza n.45 del 11/12/2023 **CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA LA LAGHETTA DI CIMA ALTA PRATI DI TIVO COMUNE DI PIETRACAMELA (TE) DALLE ORE 00:01 DEL 12/12/2023 FINO AL TERMINE DELL'INNEVAMENTO .**

Il tratto di strada da Piazzale Amorocchi al Bivio del Campeggio Yarkun non essendo percorribile al traffico veicolare a causa delle nevicate si rende necessario la chiusura totale della strada comunale denominata la Laghetta di Cima Alta Prati di Tivo Comune di Pietracamela (TE) fino al termine dell'innevamento;

VISTI gli Art. 6 7 e 9 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.258-Codice della Strada;

ORDINA

La revoca parziale dell'ordinanza n. 45 del 11/12/2023 **CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA LA LAGHETTA DI CIMA ALTA PRATI DI TIVO COMUNE DI PIETRACAMELA (TE) DALLE ORE 00:01 DEL 12/12/2023 FINO AL TERMINE DELL'INNEVAMENTO.** La chiusura totale al traffico veicolare dal Piazzale Amorocchi della strada denominata " PER LA LAGHETTA – FINO A CIMA ALTA" loc. Prati di Tivo Comune di Pietracamela(TE) fino al termine dell'innevamento con effetto immediato;

Di confermare le condizioni tutte riportate nell'Ordinanza n. 45 del 11/12/2023 e di seguito ad ogni buon conto ricordate:

- 1- L'Area deve essere adeguatamente transennata, con indicazione del presente atto;
- 2- E' ammesso il solo transito pedonale e comunque con adeguato equipaggiamento;

Dai divieti e limitazioni su riportati sono esclusi , ai mezzi di soccorso pubblici e privati , alle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio e servizio d'emergenza ,al gestore di rifugio "Cima Alta" e al gestore del rifugio "Franchetti Prati di Tivo Comune di Pietracamela ai mezzi del gestore degli impianti di risalita, i proprietari e gli affittuari delle abitazioni ubicate lungo il tratto interessato.

Si precisa che i gestori dei Rifugi "Cima Alta" e "Rifugio Franchetti" nonché i proprietari e gli affittuari delle abitazioni ubicate lungo il tratto interessato dovranno richiedere autorizzazione al Comune di Pietracamela (TE) per l'accesso assumendosi in toto sottoscrivendo tutte le responsabilità da eventuali danni causati o ricevuti all'interno di detta strada, tenuti presenti i limiti geomorfologici del tracciato stradale per assoluta assenza di adeguate protezioni dei margini;

- 3- La trasgressione a tale ordinanza in seguito alla circolazione, oltre alla sanzione secondo quanto disposto dal Nuovo Codice Della Strada, solleva l'Ente proprietario della Strada da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone animali o a cose;
- 4- Tutti dovranno attenersi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada;
- 5- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare. Contro gli inadempimenti si procederà a norma di legge.

INFORMA

Ordinanza n.46 del 18-12-2023 COMUNE DI PIETRACAMELA

Contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Copia della presente ordinanza viene divulgata mediante pubblicazione all'albo comunale, nonché, Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri di Pietracamela, Ai Carabinieri del Parco del Comune di Pietracamela, all'Ufficio di Polizia Locale, che provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
DOTT. ANTONIO VILLANI